



**COMUNE DI SEGARIU**

*Provincia del Sud Sardegna*

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI  
CONCESSIONE PER L' OCCUPAZIONE DELLE AREE E  
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE,  
DESTINATI A MERCATI***

**Approvato con Delibera C.C. n. 15 del 08/06/2021**

<i>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
<i>ART. 2 - PRESUPPOSTO</i>	3
<i>ART. 3 - SOGGETTIVITA' PASSIVA</i>	3
<i>ART. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	3
<i>ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE</i>	3
<i>ART. 6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE</i>	3
<i>ART. 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE</i>	4
<i>ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE</i>	4
<i>ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI</i>	4
<i>ART. 10 - OCCUPAZIONI ABUSIVE</i>	5
<i>ART. 11 - VERSAMENTO DEL CANONE</i>	5
<i>ART. 12 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA</i>	6
<i>ART. 13 - DISCIPLINA SANZIONATORIA</i>	6
<i>ART. 13 - RIMBORSI</i>	6
<i>ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI</i>	7

## ***ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI***

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorre dal 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 837 a 846 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2) Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 3) Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e **libero da ogni tipo di rifiuti**, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

## ***ART. 2 - PRESUPPOSTO***

Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## ***ART. 3 - SOGGETTIVITA' PASSIVA***

Il canone è dovuto all'Ente dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati.

## ***ART. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE***

- 1) Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2) In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

## ***ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE***

Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Segariu, ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.<sup>1</sup>

## ***ART. 6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE***

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale dei mercati e delle fiere se esistente, in mancanza si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

---

<sup>1</sup> Vedi l'art. 43, D.lgs n. 507/1993. In alternativa: "... la popolazione anagrafica alla data del ".....".

Ragioni di opportunità, oltre che di semplificazione, potrebbero invitare a mantenere senza soluzione di continuità la soluzione operativa in essere.

### **ART. 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al **25%** della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

### **ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

Ai fini dell'applicazione e della graduazione del canone, disciplinato dal presente regolamento, il territorio del Comune di Segariu è suddiviso in unica zona in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, dell'intensità demografica, della presenza in zona di pubblici servizi nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.

### **ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI**

- 1) Per le occupazioni di cui al presente regolamento il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, [*con arrotondamento all'unità superiore*], alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.
  - a) Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto, è quantificato moltiplicando la tariffa standard annuale prevista, per l'eventuale specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.  
Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
  - b) Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa standard giornaliera prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe per l'eventuale specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata espressa in giorni o ad ore; in quest'ultimo caso, la tariffa giornaliera è frazionata fino a un massimo di 9 ore.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del **30** per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base giornaliera e oraria assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

#### **ART. 10 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### **ART. 11 - VERSAMENTO DEL CANONE**

- 1) Il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere effettuato annualmente, di norma in un'unica soluzione entro il 30 Giugno. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 1.000,00 il versamento può avvenire in n. 2 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 31 Marzo, 31 Ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili, alla data di rilascio della concessione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto concessorio è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
- 2) Il versamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 1.000,00, il versamento può avvenire in massimo di 2 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza entro il termine della concessione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto concessorio è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
- 3) Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a € 2,00.
- 4) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

5) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 o per cassa tramite economo comunale o agente contabile incaricato.

#### **ART. 12 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **ART. 13 - DISCIPLINA SANZIONATORIA**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 70 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

#### **ART. 13 - RIMBORSI**

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento.

2) Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono, con maturazione giornaliera, dalla data di esecuzione del pagamento.

3) Non si procede al rimborso di importi inferiori a € 2,00

***ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI***

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.